



Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35/2022 del 25/05/2022

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale.
Approvazione.

Il giorno 25/05/2022 alle ore 16:30 e seguenti in Avellino, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione straordinaria, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
GIANLUCA FESTA	P		ETTORE IACOVACCI		A
UGO MAGGIO	P		FRANCESCO IANDOLO	P	
MONICA SPIEZIA	P		ALESSANDRA ANTONIA IANNUZZI		A
GENNARO CESA		A	FRANCESCA MEDUGNO		A
LUCA CIPRIANO		A	GERARDO MELILLO	P	
ANTONIO COSMO	P		CARMINE MONTANILE	P	
GIOVANNI CUCCINIELLO	P		MIRKO PETROZZIELLO		A
TERESA CUCCINIELLO	P		FERDINANDO PICARIELLO		A
GABRIELLA D'ALIASI	P		COSTANTINO PREZIOSI		A
ANTONELLO DE RENZI	P		LUIGI PREZIOSI	P	
ELIA VIRGINIO DE SIMONE	P		FRANCESCO RUSSO		A
FRANCESCA DE VITO		A	AMALIO SANTORO		A
CARMINE DI SAPIO		A	MARIO SPINIELLO	P	
GIANLUCA GAETA	P		JESSICA TOMASETTA	P	
MARIETTA GIORDANO		A	LUIGI URCIUOLI		A
NICOLA GIORDANO	P		GIOVANNA VECCHIONE	P	
DIEGO GUERRIERO	P				

Assiste: VINCENZO LISSA - Segretario Generale

Presiede: UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, UGO MAGGIO - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Ritiro

Su proposta congiunta del Vice Sindaco ed Assessore Annona - Commercio - Attività produttive e dell'Assessore all'Urbanistica - Governo del territorio - Pianificazione e PUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'installazione degli impianti tecnologici, sia per gli edifici di nuova edificazione che per quelli esistenti, è regolata dagli artt. 46 -47 -47.1- 47.2- 47.2.1 del RUEC;

che i precitati articoli non disciplinano in maniera compiuta gli aspetti relativi alla realizzazione delle canne fumarie, sia relative ad immobili per civili abitazioni che per immobili destinati ad attività produttive;

che in particolare, relativamente a tali ultime categorie, pervengono numerose istanze di gestori di pubblici esercizi che sono oggettivamente impossibilitati a realizzare canne fumarie per l'esercizio della propria attività laddove l'edificio e/o l'esercizio ne risultano sprovvisti;

che la carente disciplina della materia comporta l'attivazione di una serie di istanze e ricorsi amministrativi che appesantisce le procedure e comporta disagi sia per i cittadini che per gli operatori economici;

che recentemente un giudizio giunto dinanzi al TAR Campania annullava un'ordinanza dirigenziale con la quale veniva disposta la sospensione della preparazione di alimenti subordinandola alla regolarizzazione dei sistemi di abbattimento ed incanalamento di fumi e vapori;

che laddove sia stata richiesta la possibilità di installare sistemi alternativi per lo smaltimento dei fumi (cappe aspiranti), in assenza di canna fumaria e/o nell'impossibilità tecnica e giuridica di poterla realizzare, questi non hanno trovato positivo riscontro da parte dell'ASL proprio per la mancanza di un quadro regolamentario edilizio ed igienico-sanitario;

che, tra l'altro, l'attuale indefinito quadro regolamentario determina un oggettivo ostacolo alla apertura di nuove attività produttive ovvero al mantenimento di quelle in essere incidendo negativamente sulla economia cittadina e sui livelli lavorativi e occupazionali;

che si ravvisa la urgente necessità di disciplinare la realizzazione delle canne fumarie riconoscendo, tra le altre cose, anche laddove non sia possibile l'installazione di un sistema tradizionale per l'allontanamento dei fumi, e/o vapori e/o odori, che si possa agire, in deroga, con l'installazione di un sistema di scarico alternativo di ultima generazione;

Considerato

che nelle more dell'approvazione di un organico regolamento di igiene e sanità si ritiene necessario dare urgente riscontro alla tematica in premessa emarginata mediante l'integrazione e modifica del RUEC, anche al fine di consentire la valutazione di soluzioni alternative, in deroga, per l'estrazione dei fumi, laddove sia dimostrata l'impossibilità di realizzare canne fumarie o utilizzare quelle esistenti;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 17/03/2022 veniva dato indirizzo al dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio di concerto con il Dirigente del Settore Ambiente e con quello del Servizio Strategico SUAP, di procedere ad una proposta di modifica e/o integrazione del RUEC, inserendo la disciplina della realizzazione delle canne fumarie nonché la possibilità, per le attività produttive, di installare sistemi alternativi, con caratteristiche tecnologiche adeguate e che assicurino il rispetto delle norme igienico-sanitarie, per lo scarico dei fumi e vapori derivanti dal ciclo di cottura;

che i predetti Settori hanno predisposto una proposta di modifica del RUEC, sottoposta anche all'ASL di Avellino, al fine di disciplinare la tematica in premessa esposta;

che la proposta emersa in seguito al confronto tra i diversi Settori coinvolti e con l'ASL, consiste nell'introduzione nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale di un articolo, il 47.2.1.1 Canne fumarie e comignoli, teso a specificare in quali condizioni e con quali metodologie è possibile effettuare l'installazione di impianti di aspirazione fumi costituiti da cappe aspiranti a carboni attivi e filtri con motore di estrazione a servizio degli esercizi commerciali.

Visto

il Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Avellino approvato con deliberazione di delibera di C.C. n. 142 del 21/12/2007;

la L.R. n. 16/2004 e s.m.i.

l'art. 11, comma 2, del Regolamento regionale n. 5 del 04/08/2011;

il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.

Ritenuto, pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della modifica al RUEC con l'introduzione dell'art. 47.2.1.1 Canne fumarie e comignoli.

Visto l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere espresso dal Dirigente Settore VI Settore Assetto e Sviluppo del Territorio.

Visto il parere espresso dal Dirigente Settore VIII Settore Tutela Ambientale ed Energetica.

Visto il parere espresso dal Dirigente Settore V Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Servizio Strategico SUAP.

Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Visto il parere favorevole di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico espresso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 reso dal Segretario Generale.

Con voti Favorevoli n. – Contrari n. – Astenuti n. su n. presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di modifica del Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Avellino agli atti e, per l'effetto, disporre l'introduzione nel RUEC, dopo l'art. 47.2.1, dell'articolo 47.2.1.1 - Canne fumarie e comignoli, teso a specificare in quali condizioni e con quali metodologie è possibile effettuare l'installazione di impianti di aspirazione fumi costituiti da cappe aspiranti a carboni attivi e filtri con motore di estrazione a servizio degli esercizi commerciali;
- 2) di incaricare il dirigente del Settore Assetto e Sviluppo di predisporre tutte le necessarie attività per l'attuazione del presente deliberato;
- 3) di dare immediata eseguibilità alla presente Delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000, che a seguito della votazione per alzata di mano ha dato il seguente esito: Favorevoli n. – Contrari n. - Astenuti n. su n. presenti e votanti.

Proposta n. 150 del 20/05/2022 - Integrazione e modifiche al regolamento urbanistico ed edilizio comunale: approvazione

Data la rapidità di presentazione e quindi la mancanza del parere della Commissione urbanistica nonché dei componenti della commissione, a questo punto viene ritirato per essere valutato dalla commissione e posto in essere al prossimo Consiglio comunale.

Finisce qui il Consiglio comunale di oggi. Ringrazio tutti i partecipanti. Buona serata.

La seduta è chiusa (ore 20:39).

Art 47.2.1.1 Canne fumarie e comignoli.

Come previsto dagli artt. 282 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e dal relativo Allegato IX (impianti termici civili) alla parte II, ogni impianto termico civile di potenza termica nominale superiore al valore di soglia deve disporre di uno o più camini tali da assicurare una adeguata dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione.

Fermo restando le prescrizioni di carattere generale di cui all'articolo 46-47.2 e 47.2.1, il dimensionamento, diametro o sezioni interne delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia sia gli impianti collettivi che quelli singoli, nonché stufe, caldaie, cucine, focolai e camini debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistente alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica.

Le canne fumarie devono avere un andamento verticale e, ove non risultasse possibile, un cambio di direzione che non superi i 30° dalla verticale.

In attuazione dell'Allegato IX alla parte II del D.Lgs. 152/2006:

- le bocche possono terminare comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera;
- le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
- le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas.

Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all'edificio.

La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli.

Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all'edificio e solo per gli edifici esistenti, si potrà ammettere la costruzione di canne fumarie esterne, a condizione che presentino i seguenti requisiti:

- siano addossate alle pareti perimetrali tergali o laterali, preferibilmente in posizione angolare, opportunamente collocate in modo da mitigarne la visibilità dalla pubblica via e tenendo conto dei caratteri architettonici del prospetto per arrecare il minore impatto visivo;
- le dimensioni siano le più contenute possibili;
- presentino andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura;
- siano realizzate dello stesso materiale di finitura della facciata su cui si inserisce.

E' in ogni caso vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico salvo che esse si mimetizzino nell'immagine dell'edificio in opportune nicchie e/o cassonetti e si armonizzino con la facciata.

Fatto salvo quanto più dettagliatamente previsto dal regolamento d'igiene, per le emissioni scarsamente rilevanti di vapori/fumi/odori di cottura, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e assimilabili, ove sussistano le specifiche condizioni (debitamente dichiarate e certificate da tecnico abilitato in sede di CILA, SCIA, ecc.) e laddove risulti l'impossibilità a realizzare e o utilizzare canne fumarie, informati ASL, SUE e SUAP in ordine alle eventuali rispettive competenze, non è preclusa l'installazione di impianti di aspirazione dei fumi e vapori costituiti da cappe aspiranti a carboni attivi e filtri con motore di estrazione, a servizio degli esercizi commerciali e/o artigianali che ne facciano motivata richiesta.

La predetta installazione sarà consentita, solo per gli edifici esistenti all'atto dell'approvazione del presente dispositivo, che si trovino nelle condizioni meglio esplicitate nel successivo capoverso ed esclusivamente nel caso che l'emissione, derivante dall'utilizzo dei predetti impianti, risulti declassificata da EHA4 (*Aria contenente impurità e odori in concentrazione significativamente maggiore di quella permessa per l'aria interna di zone occupate da persone*) a EHA2 (*Aria contenente impurità derivanti da attività umane come camere da pranzo, cucine attrezzate per la preparazione di bevande calde, negozi, depositi all'interno di edifici usati come uffici, camere d'albergo, spogliatoi e dove è permesso fumare, ecc..*), tramite filtrazione ed abbattimento degli inquinanti.

In linea generale la deroga all'installazione di canne di aspirazione di fumi e vapori è consentita esclusivamente nei casi eccezionali di seguito elencati:

- per gli edifici ricompresi nel perimetro del Centro Storico e dei borghi storici come definiti dal PUC;
- per gli edifici vincolati ex D.L. 42/2004 e vincolati dallo stesso PUC nelle categorie edifici di tipo 1-2 e 3;
- laddove, per gli edifici esistenti all'atto dell'introduzione delle presenti modifiche regolamentarie, venga debitamente dimostrata l'impossibilità tecnica di installare i sistemi di evacuazione dei fumi e vapori ovvero nel caso di in cui venga dimostrato che la conformazione dell'edificio non consente l'installazione di canne per l'evacuazione di fumi e vapori. A tal fine dovrà essere dimostrato che l'immobile su cui si interviene sia privo di posizioni quali: intercapedini direttamente utilizzabili allo scopo, cavedi, cortili interni comunque utili a consentire l'installazione di camini/comignoli per raggiungere la copertura senza interferenze.

Dovrà, altresì, essere dimostrato che la conformazione del manufatto su cui si interviene e/o quelli posti nelle vicinanze rappresentano un ostacolo particolarmente rilevante ai fini di consentire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento (a titolo di esempio: assenza di diritti su cavedi/cortili interni; prossimità di edifici di altezza molto maggiore e tale da rendere necessaria canna fumaria di altezza maggiore di 6m, misurata a partire dal piano di copertura ovvero dal colmo del tetto, in assenza di una posizione prossima di ancoraggio ecc.)

L'autorizzazione in deroga è, inoltre, subordinata all'obbligo di mantenere ed esibire, a richiesta degli Enti Competenti, specifica certificazione del produttore dell'idoneità dell'impianto utilizzato che faccia espresso riferimento alla categoria EHA assicurata, con relativo piano di esercizio/manutenzione, da cui risultino le operazioni di manutenzione e pulizia effettuate e da farsi con la relativa tempistica.

La certificazione ed il piano di manutenzione devono essere allegati alla SCIA per l'esercizio delle attività.

Le eventuali e saltuarie piccole lavorazioni eseguite con l'ausilio di fornelli a microonde e/o comunque con piccoli elettrodomestici, macchine per il caffè e similari, non necessitano di cappe/canalizzazioni delle eventuali emissioni.

Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 674 C.P e dell'art. 844 C.C. qualora sia determinato nocumento al vicinato nonostante l'impiego di sistemi di filtrazione ed abbattimento di vapori e odori di cottura anche se certificati.



Con riferimento alla proposta n. 150 del 20/05/2022 il Segretario Generale rende il parere favorevole di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico espresso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Lissa', is written over the printed name of the General Secretary.



Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale. Approvazione.

Il Dirigente del SERVIZIO STRATEGICO SUAP a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 20/05/2022



Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale.
Approvazione.

Il Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Avellino, 20/05/2022



Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale. Approvazione.

Il Dirigente del TUTELA AMBIENTALE E POLITICHE ENERGETICHE a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 20/05/2022



Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale. Approvazione.

Il Dirigente del ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Avellino, 21/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
UGO MAGGIO

Segretario Generale
VINCENZO LISSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 07/06/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/06/2022, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 35/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



Comune di Avellino

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SERVIZIO STRATEGICO SUAP

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Integrazioni e modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale. Approvazione.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 07/06/2022 al 22/06/2022 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-02620-2022.